

Legge regionale 22 maggio 1986 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l' organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.**

**Art. 5**

(1)

Previo recupero dei relativi contributi previdenziali a carico del personale nella prevista misura del 2,50%, l' indennità integrativa speciale si computa nella base valutabile ai fini di cui all' articolo 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con le stesse decorrenze e modalità stabilite per l' indennità di contingenza dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 33/1987